



**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

VIII LEGISLATURA

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

**di iniziativa dei Consiglieri:**

**Juri Bossuto (primo firmatario)**

**Gianpiero Clement**

**Sergio Dalmasso**

**Alberto Deambrogio**

**Paola Barassi**

**Enrico Moriconi**

**“Norme in materia di delocalizzazioni, incentivi  
alle imprese e sviluppo dell’autoimprenditorialità  
collettiva”**

## Relazione introduttiva

La presente legge regionale ha lo scopo di disciplinare le procedure per il riconoscimento, e la quantificazione, dei contributi e finanziamenti pubblici alle imprese presenti sul territorio piemontese, definendo, oltre alla progressività degli stessi in conformità a criteri che tengano conto dell'agire "sociale", meccanismi utili a contrastare il fenomeno delle delocalizzazioni produttive incentivando, al contempo, forme di autoimprenditorialità collettiva, strumento utile per la difesa dell'occupazione e per la continuità produttiva di realtà altrimenti destinate alla chiusura.

Il fenomeno dello spostamento geografico, totale o parziale, delle attività produttive verso altri Paesi, denominato "delocalizzazione", ormai da molti anni si estende in tutta Europa, causando, di fatto, una condizione di continua "ricattabilità" nei confronti degli Stati in cui le imprese a rischio di delocalizzazione sono collocate. In questo quadro le organizzazioni sindacali, e le istituzioni, il più delle volte non possono far altro che "gestire" i licenziamenti in massa di lavoratori che si trovano, loro malgrado, a dover competere sul piano economico, normativo e retributivo, con manodopera di altri Paesi (tendenzialmente in via di sviluppo), competizione impari che risulta essere sempre conveniente alle sole imprese.

La delocalizzazione si attua con l'apertura di nuove unità produttive, dello stesso soggetto imprenditore, in altri Paesi per mezzo della cessione di ramo d'azienda, oppure attraverso un processo di internazionalizzazione delle imprese attuato tramite joint ventures e accordi commerciali con altre imprese estere: elemento questo che in Italia continua a crescere costantemente.

La scelta di delocalizzare può essere legittimamente motivata da motivi organizzativi o logistici legati alla reale necessità di avvicinarsi alle aree in cui il prodotto finito sarà poi commercializzato, ma nella maggioranza dei casi questo avviene per ragioni di carattere preminentemente economico. Sulla base di interessi economici vengono decise anche le modalità di chiusura dei siti produttivi in Italia, sulla base di opzioni che la legislazione nazionale stessa permette, fornendo la possibilità di scegliere, in base al numero degli addetti, tra il licenziamento per giustificato motivo, il licenziamento collettivo e la cessione del ramo d'azienda: possibilità, quest'ultima, resa ancora più appetibile dalla legge 30/2003 che trasforma lo strumento giuridico in un'occasione più veloce, e meno oneroso per i datori di lavoro, per l'esternalizzare le produzioni ed espellere i lavoratori interessati.

Oltre ai rischi dovuti ad un distorto uso della normativa, si aggiungono altri metodi aventi il fine, non dichiarato ufficialmente, per delocalizzare attività: ossia appaltare settori di produzioni, in precedenza affidate a piccole imprese locali, ad aziende straniere, con la conseguente ricaduta occupazionale negativa in capo alle piccole imprese, soprattutto legate al sistema dell'indotto, che in molti casi si trovano a dover cessare l'attività per mancanza di commesse.

Attualmente, nonostante un ampio dibattito su queste problematiche anche a livello europeo, non esiste in Italia alcuno strumento utile a prevenire o evitare concretamente i rischi di delocalizzazione delle imprese: gli unici strumenti fin qui utilizzati sono stati puramente di carattere "difensivo", ossia sempre scaturiti in ambito di accordo sindacale e di stipula di contratti nazionali di lavoro. La messa in pratica avviene spesso a delocalizzazione imminente, ed ormai inevitabile, operando nell'ottica della semplice "limitazione del danno" dal punto di vista occupazionale. Preso atto quindi che la competizione sul piano puramente economico e la "svendita" dei diritti acquisiti dai lavoratori, non risolve i problemi dovuti alla crescente disoccupazione e risulta inefficace allo sviluppo economico della regione, si rende indispensabile un'azione che vada a colmare i vuoti istituzionali esistenti e che renda il "pubblico" capace di dare risposte tramite interventi concreti: riconsegnare agli enti locali la possibilità di gestire l'economia, insieme al privato ed all'investimento nei confronti della ricerca. Attualmente le imprese italiane usufruiscono di fortissimi incentivi e finanziamenti pubblici, utilizzando un'ampia rete di strumenti regionali e nazionali come, ad esempio, la legge 488/92, i patti territoriali, gli accordi di programma senza però che a questi benefici corrisponda un incremento dei livelli occupazionali ed economici.

Pare indispensabile, alla luce di quanto detto, normare le regole di erogazione dei contributi pubblici,

rendendo gli stessi realmente utili allo sviluppo ed alla crescita economica, nonché produttiva, del territorio, rendendoli, inoltre, progressivi sulla base di parametri chiari che tengano conto di intenti “sociali” ed effettivi benefici, da monitorare, che ricadano sul territorio piemontese.

I contratti d’insediamento, proposti dalla presente legge, consistono nella definizione di accordi “pubblico-privato”, finalizzati al riconoscere incentivi economici, a quelle realtà che, fermo restando il mantenimento dei livelli occupazionali, si impegnino a stabilizzare i rapporti di lavoro ed a non delocalizzare per almeno 25 anni, dal momento dell’erogazione dei contributi, l’azienda stessa, sanzionando la violazione del patto con la restituzione dei finanziamenti ricevuti.

Molti sono i casi d’imprese che cessano l’attività produttiva nonostante siano in attivo e nelle condizioni di proseguire senza alcuna difficoltà la produzione. In questi casi, a tutela dell’occupazione, può rappresentare un salvataggio dei redditi lavorativi la possibilità di agevolare, sostenere e attivare forme di autoimprenditorialità collettiva, percorsi atti alla tutela degli insediamenti produttivi tramite la creazione di forme societarie a partecipazione pubblica e con il diretto coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori interessati.

La proposta di legge regionale si compone di 10 articoli:

- L’articolo 1, indica le finalità della legge.
- Con l’articolo 2 si esplicita il campo d’applicazione delle legge e le imprese a cui si riferisce.
- Con l’articolo 3 si disciplinano le modalità di revoca degli incentivi e contributi pubblici erogati alle imprese, come conseguenza di delocalizzazioni e danni ambientali.
- Nell’articolo 4 si precisano le modalità e i criteri per la definizione dei contratti di insediamento come condizione imprescindibile per l’erogazione di contributi e finanziamenti pubblici.
- L’articolo 5 regola i criteri per l’accesso ai contributi definendo un elenco relativo alla progressività degli stessi.
- L’articolo 6 concerne la verifica in itinere dell’applicazione dei contratti di insediamento e i poteri della Regione per i relativi accertamenti.
- Con l’articolo 7 si esplicitano modalità per la creazione e il sostegno di forme di autoimprenditorialità collettiva.
- All’articolo 8 si regola la copertura economica finalizzata a copertura delle forme di autoimprenditorialità collettiva.
- L’articolo 9 precisa le modalità per la restituzione dei contributi e incentivi economici erogati alle imprese.
- Con l’articolo 10 si definisce la verifica di applicazione delle legge con la conseguente relazione annuale della Giunta al Consiglio Regionale.
- L’articolo 11 concerne la norma finanziaria.

Relazione tecnica

### **-generalità**

La proposta di legge sostiene e finanzia la promozione dell’autoimprenditorialità (art. 1) e riconosce finanziamenti finalizzati al sostegno degli interventi di cui all’art. 7. Sono previsti criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti (art. 5).

### **-riferimento al bilancio regionale**

Per il biennio 2008-2009, lo stanziamento annuo per la spesa corrente destinata alla promozione dell'autoimprenditorialità è pari a 200.000,00 euro, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della UPB DA16001 (Industria Direzione Titolo I spese correnti). Per il biennio 2008-2009, lo stanziamento annuo per la spesa in conto capitale destinata a finanziare gli interventi strutturali di autoimprenditorialità è pari a 2.000.000,00 euro, in termini di competenza, ed è iscritto nell'ambito della UPB DA16002 (Industria Direzione Titolo II spese in conto capitale).

La copertura finanziaria avviene secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

## **CAPO I**

### **OGGETTO, PRINCIPI E FINALITÀ**

#### **ART. 1** *(Finalità)*

1. Con la presente legge la Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale e dell'ordinamento dell'Unione Europea nonché dello Statuto regionale e delle direttive europee in materia di delocalizzazioni, riconoscendo il diritto al lavoro di ogni donna e ogni uomo, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, collabora inoltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio piemontese e alla tutela dai rischi di delocalizzazione industriale.
2. La Regione riconosce il ruolo rilevante delle imprese nello sviluppo economico e sociale del territorio, e favorisce l'insediamento delle stesse promuovendone la capacità di innovazione, la qualificazione e la diversificazione delle produzioni, l'aumento e la qualità dei posti di lavoro e la loro stabilità, l'incremento del reddito e le condizioni di sicurezza.
3. Promuove con le imprese, forme contrattuali vincolanti finalizzate all'erogazione di contributi economici a titolo d'incentivo o finanziamento.
4. Definisce criteri di progressività per il riconoscimento di erogazioni economiche alle imprese, considerando come principi fondamentali i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, il rispetto e la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dell'occupazione femminile nonché di persone in condizione di svantaggio sociale.
5. La Regione Piemonte, di concerto con Province e Comuni, favorisce e promuove forme di costituzione societarie di tutela sociale assicurando forme di contribuzioni alle lavoratrici ed ai lavoratori al fine di favorire percorsi di autoimprenditorialità collettiva.

#### **ART. 2** *(Applicazione della norma)*

1. La presente norma si applica a tutte le imprese italiane ed estere che, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, beneficiano di somme erogate a titolo di incentivo o di finanziamento a sostegno dell'occupazione o dell'imprenditorialità.

## **CAPO II**

### **NORME IN MATERIA DI DELOCALIZZAZIONI E RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE**

#### **ART. 3** *(Revoca dei contributi pubblici)*

1. Le somme erogate a titolo di incentivo, finanziamento o di sostegno all'occupazione, a qualunque titolo erogato dalla Regione Piemonte alle imprese, verranno da queste restituite, con gli interessi legali, in caso di delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione all'estero, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o attività produttive dalla stessa appaltate ad aziende terze, se a questa consegue riduzione del personale dell'azienda in questione.

2. Nel caso si verifichino danni ambientali e conseguenti bonifiche atte al risanamento territoriale, gli importi da rimborsare all'Ente regionale, saranno maggiorati delle somme necessarie per il ripristino del territorio.
3. Se l'erogazione dei contributi non è stata ancora liquidata agli aventi diritto, la procedura stessa verrà sospesa nel caso si verifichino le fattispecie ai commi 1 e 2 del presente articolo.

**ART. 4**  
*(Contratti di insediamento)*

1. Gli incentivi alle imprese che si accingono ad insediarsi sul territorio piemontese, sono accompagnati da obblighi contrattuali d'insediamento.
2. I contratti tra imprese e Regione Piemonte sono condizione imprescindibile per l'erogazione dei contributi pubblici e contengono:
  - a) il piano industriale e di sviluppo dell'impresa;
  - b) l'impegno al mantenimento della/e unità produttiva/e per almeno anni 25 dall'insediamento;
  - c) l'assunzione della responsabilità sociale dell'impresa, intesa quale l'integrazione delle problematiche sociali ed ambientali nelle attività produttive e commerciali e nei rapporti con i soggetti che possono interagire con le imprese medesime;
  - d) l'assunzione dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato o l'impegno alla stabilizzazione entro 3 mesi dall'avvio dell'attività;
  - e) il Piano di Sicurezza previsto dalla L. 626/94;
  - f) il metodo di verifica, di concerto con le amministrazioni locali, atto all'individuazione di iniziative di cui alla lettera c) finalizzate alla realizzazione di strutture di utilità sociale.
3. Gli incentivi sono revocati nel caso in cui l'impresa realizzi interventi diversi da quelli ammessi agli incentivi medesimi previsti dai contratti di insediamento sono sospesi altresì nel caso di violazioni accertate; sono revocati in caso di mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
4. In deroga ai criteri definiti alla lettera b), la revoca degli incentivi non avrà luogo nel caso di gravi e comprovati motivi che saranno valutati dalla Regione e che prevedano lo spostamento della/e unità produttiva/e nell'ambito della provincia di appartenenza, fermo restando l'aumento o il mantenimento dei livelli occupazionali.
5. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 4, la Regione seguirà il processo di trasferimento e nuovo insediamento verificando l'applicazione dei criteri definiti dal presente articolo.

**ART. 5**  
*(Entità e criteri per l'accesso ai contributi)*

1. La Giunta Regionale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, determinerà criteri e modalità di erogazione di tutti i contributi, regionali e/o nazionali la cui erogazione è delegata alla Regione a qualunque titolo e forma, alle imprese sul proprio territorio definendo criteri di progressività dell'entità dell'incentivo stesso, sulla base dell'assunzione a tempo indeterminato di persone svantaggiate come di seguito elencate:
  - a) le persone con disabilità;
  - b) le persone di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
  - c) le persone che rientrano nei casi previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
  - d) le persone occupate, per un tempo prolungato o in modo reiterato, con rapporti di lavoro anche

- autonomi e che si trovino nelle condizioni di elevato rischio di precarizzazione;
- e) le persone, anche occupate con rapporti stagionali, a rischio di esclusione o di depauperamento professionale che possa comportare la perdita del lavoro;
- f) le persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza anche per motivi di cura familiare;
- g) i lavoratori interessati da processi di riorganizzazione o riconversione produttiva.
2. Nell'ambito delle categorie di persone di cui al comma 1 a parità di condizioni viene individuata ulteriore priorità per gli interventi a favore delle donne e delle persone di età superiore a quarantacinque anni, prive di occupazione od interessate dai processi di cui alle lettere f) e g).
3. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione consiliare, può definire ulteriori priorità d'intervento rivolte alle persone che abbiano difficoltà all'inserimento o al reinserimento lavorativo di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, la normativa comunitaria di cui al comma 3 e la normativa nazionale di cui al comma 1, lettere b) e c) costituiscono il riferimento per l'individuazione delle persone in condizione di svantaggio rispetto al lavoro.
4. La Giunta regionale, sentiti gli organismi competenti e la commissione consiliare, può, inoltre, definire priorità territoriali, con riferimento a particolari aree con difficoltà socio-economiche del Piemonte.

#### ART. 6

*(Verifica in itinere)*

1. Le imprese che sottoscrivono contratti d'insediamento con la Regione Piemonte, sono tenute a documentare annualmente lo stato di attuazione dei piani di sviluppo.
2. L'eventuale inosservanza delle disposizioni definite dai contratti di insediamento per qualunque motivo, dovrà essere comunicata entro 15 giorni alla direzione regionale competente, la quale valuterà la persistenza delle condizioni per il mantenimento del contributo erogato o la sospensione di erogazioni in corso.
3. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione tramite propri funzionari ed agenti della Guardia di Finanza, in relazione agli incentivi erogati allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

### CAPO III

#### AUTOIMPRENDITORIALITÀ COLLETTIVA

#### ART. 7

*(Modalità d'intervento)*

1. La Regione Piemonte, nei termini di cui al comma 5 dell'articolo 1, nell'ottica del sostegno dello sviluppo economico delle attività produttive e della programmazione delle politiche del lavoro, attiva la creazione di tavoli di crisi con la partecipazione degli Assessorati e delle Direzioni regionali competenti, delle Province, dei Comuni, delle imprese e delle OO.SS. al fine di verificare la fattibilità specifica di forme di autoimprenditorialità collettiva atte alla salvaguardia degli insediamenti produttivi e dell'occupazione.
2. Nel rispetto del trattato di Lisbona in merito alle politiche di prevenzione del rischio di disoccupazione di lunga durata, la Regione Piemonte stimola, incentiva e sostiene la creazione di forme societarie di tutela sociale a partecipazione pubblica con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori interessati, delle Province e dei Comuni.
3. I contributi economici erogati dalla Regione, saranno parametrati sul valore della spesa che la Regione Piemonte avrebbe sostenuto nell'ambito di normali programmi di contrasto alle crisi aziendali.

ART. 8  
*(Base economica)*

1. A copertura e sostegno degli interventi di cui all'art. 7, sono utilizzati i contributi e incentivi economici eventualmente ottenuti dalle imprese e restituiti con le modalità definite dalla presente legge.

## CAPO IV

### NORME FINALI

ART. 9  
*(Modalità di restituzione dei contributi)*

1. La restituzione dei contributi e/o incentivi economici ai sensi della presente legge, avverrà con le modalità riportate di seguito:

- a)* con interventi diretti di sostegno all'avvio di forme di autoimprenditorialità collettiva di cui all'art. 7;
- b)* con soluzioni di sostegno alla disoccupazione;
- c)* con sostegni economici e formativi per la riallocazione in altre attività sul territorio atte al riassorbimento di tutte le maestranze;
- d)* con la restituzione monetaria entro un anno delle erogazioni ricevute.

ART. 10  
*(Verifica di applicazione delle legge)*

1. La Giunta Regionale relaziona annualmente al Consiglio in merito allo stato di attuazione della presente legge.

Art. 11.  
*(Norma finanziaria)*

1. Per ciascun anno del biennio 2008-2009, alla spesa corrente di 200.000,00 euro, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA16001 (Industria Direzione Titolo I spese correnti) e alla spesa in conto capitale di 2.000.000,00 euro, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DA16002 (Industria Direzione Titolo II spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).